



COMUNE DI NURACHI

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Chiesa n. 12 – 09070 NURACHI
Tel. 0783 412085 – fax 0783 412086 - C.F. 00074700956
www.comunenurachi.it - E mail nurachi@tiscalinet.it

Allegato alla delibera C.C. n. 35 del 21.09.2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) DI INTERESSE ALIMENTARE.

Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna minore del Comune di Nurachi, consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

Art. 2 Luoghi di raccolta

E' possibile esercitare la raccolta delle lumache nelle aree di proprietà del Comune. Resta inteso che chiunque può esercitare la raccolta nei terreni privati, se autorizzati dal relativo proprietario.

Art. 3 Periodi, giorni ed orari di raccolta

1. La raccolta delle lumache è vietata dal 21 agosto al 21 aprile.
2. La raccolta delle lumache è consentita tutti i giorni della settimana.
3. La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

Art. 4 Misure minime e quantitativi ammessi

1. La quantità massima giornaliera raccogliabile per persona è fissata in due chilogrammi.
2. Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza può, per motivi di salvaguardia, disporre limitazioni temporali eo/ areali alla raccolta delle lumache.
3. Il divieto di raccolta o limitazioni particolari potranno essere disposte dal Sindaco con ordinanza in relazione alle aree ricadenti nel S.I.C. (siti di interesse comunitari).

Art. 6

Divieto di commercializzazione

1. Gli elicidi di interesse alimentare che vengono raccolti in natura si presumono destinati all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.
2. E' consentito il commercio esclusivamente di elicidi provenienti da allevamenti debitamente autorizzati ed i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 7

Vigilanza

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento.
2. All'accertamento ed alla applicazione ivi compresa la notifica delle violazioni provvede l'Ufficio di Polizia Municipale e le altre forze di polizia ed organi competenti.

Art. 8

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In particolare sono previste le seguenti sanzioni :
3. Per la violazione dell'art. 3 sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;
4. Per la violazione dell'art.4, sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ;
5. Per la violazione dell'art.5, sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo eccedente il quantitativo ammesso;
6. Per la violazione dell'art.6, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;
7. Impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia;

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione